

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan

(97/223/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 23,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 giugno 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan e ha iniziato un'inchiesta. Riguardo alla Polonia e alla Russia, i risultati dell'inchiesta sono esposti nel regolamento (CE) n. 593/97 della Commissione⁽⁴⁾.
- (2) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan, sono inferiori alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96, in quanto le importazioni da tali paesi rappre-

sentano, rispettivamente, una quota di mercato inferiore all'1 % e, complessivamente, una percentuale del consumo comunitario inferiore al 3 %. Di conseguenza, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni dal Kazakistan, dall'Ucraina e dall'Uzbekistan deve essere considerato irrilevante e il procedimento relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario di detti paesi, deve essere chiuso,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 143 del 9. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.